

**Consiglio Regionale della Puglia**

**3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente**

**III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**DECISIONE N. 16 DEL 28/2/90**

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 28/2/90  
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale  
rispettivamente 14/12/88 Prot.7314/580 D.D.L. "NORME ORGANICHE IN  
MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E DI  
MUSICA, TEATRO E CINEMA" (AC 346/A) E PROP. LEGGE P.C.I.
  
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere  
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA  
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-  
stituisce parte integrante della presente decisione \_\_\_\_\_
  
3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:  
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA
  
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-  
missari:  
FAVOREVOLE: DI GIOIA-BIANCO-CIANNAMEA-ARMENISE-TEDESCO  
CONTRARI: LIUZZI  
ASTENUTI: GODELLI
  
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:  
DI GIOIA

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Decisione n. 7 /P del 15.3.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.3.1990 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 5.3.1990

- D.d.L. "Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e musica, teatro e cinema"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Selleri, Bianco, Abbati, Tarricone, Mansueto


contrari: =====

di astensione =====

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL PRESIDENTE





Terzo I C. u.

3

*Consiglio Regionale della Puglia*

1a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del Cap. 0813012 "Programmazione e promozione attività culturali e di musica, teatro e cinema (L.R. n.            del            )" per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 7.000.000.000, con prelievo di pari importo dal Cap.1020020 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale".

ca

4

Consiglio Regionale della Puglia  
3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Con il d.d.l. in esame, la III<sup>a</sup> Commissione Consiliare ha recepito il provvedimento normativo approvato dalla Giunta Regionale, nonchè le proposte avanzate dai gruppi consiliari P.C.I. e P.S.I., per introdurre nuova disciplina nei settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia.

Della proposta avanzata dalla Giunta sono stati recepiti gli elementi di razionalizzazione da introdurre a sostegno di una rinnovata politica culturale, che si intende improntare a requisiti di organicità, sottraendola ai limiti della preesistente legislazione parcellizzata e dispersiva.

Un importante elemento di novità riguarda proprio il ruolo che la Regione dovrà esercitare d'ora in avanti e che sarà di incentivazione, di propulsione, di coordinamento, da attuarsi in collaborazione con gli Enti locali territoriali, soprattutto con i Comuni.

E ciò per affermare una ~~soggett~~ualità nuova dell'Ente locale, impegnato a dare una "territorialità" alla cultura e, nel contempo, a perseguire l'obiettivo fondamentale voluto dall'ordinamento con il DPR n.616/77, che ha prefigurato il miglioramento del livello di integrazione programmatica ed operativa tra Stato - Regione - Enti Locali territoriali.

Con il d.d.l., infatti, si intende valorizzare il ruolo dei Comuni, attribuendo ad essi funzione di rilievo primario nella organizzazione della domanda di attività culturali che muove dal territorio e nel renderli compartecipi del finanziamento dei programmi.

Ci si trova anche in questo caso di fronte ad un fatto nuovo che vede i Comuni, non come soggetti destinatari di finanziamenti regionali, così come si è verificato finora; ma, al contrario, nella funzione concorrente di soggetti compartecipi alla formulazione dei programmi e finanziatori al 50% degli stessi.

Ciò comporterà come conseguenza un aumento complessivo della spesa, nonchè la valutazione rigorosa da parte dell'Ente locale delle pro-

poste e dei programmi da realizzare.

Non minore rilievo viene riservato al ruolo delle istituzioni pubbliche in generale, alle fondazioni, all'associazionismo dei privati, a soggetti di comprovata esperienza nel settore della promozione culturale e che dimostrino capacità di operare nei settori oggetto di disciplina.

A tali organismi verrebbe assicurato il sostegno della Regione, anche in termini di sufficiente continuità, per la realizzazione di programmi e di attività di rilievo regionale ed anche al di là di questa dimensione.

Il fine è di creare un tessuto articolato di presenze, quali le Amministrazioni Provinciali, le Università, La RAI, le Case Editrici pugliesi ed altri, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale.

Un altro cardine della nuova legge riguarda la separazione che si intende operare fra momento della produzione e quello della distribuzione, al fine di una loro valorizzazione più mirata e diretta.

La valorizzazione della produzione consente alla Regione di essere affiancata da soggetti qualificati, in grado di dare apporti significativi in un settore in cui ancora oggi risultano sporadiche, le realizzazioni basate sull'autonomia produttiva e organizzativa, sulla sperimentazione, sulla ricerca, sulla qualificazione professionale degli operatori, nel campo del teatro, della musica, del cinema, degli audiovisivi, ecc.

Sul versante della distribuzione, il risultato che si intende conseguire è di avvicinare i soggetti che operano nel settore, ai Comuni ed alle realtà territoriali locali, che nella maggior parte dei casi utilizzano singolarmente tali opportunità, tra l'altro in termini onerosi.

Per il superamento di tale limite verrà anche privilegiata la associazione tra più Comuni, per la realizzazione di significativi

programmi e iniziative.

Per il conseguimento degli obiettivi generali disegnati dal provvedimento normativo all'esame, ed anche al fine della valorizzazione della produzione, particolare sostegno verrà assicurato ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico - orchestrali, al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, alla Mediateca regionale.

Altro elemento di novità riguarda la semplificazione del procedimento amministrativo, che si è voluto - tra l'altro - fondare su una più rigorosa ripartizione delle funzioni tra il Consiglio e la Giunta Regionale.

Al primo Organo, con il Piano Triennale, sono stati ricondotti i compiti di indirizzo, di definizione degli obiettivi, delle priorità programmatiche, dei criteri di attuazione, dell'ammontare della spesa globale per gli interventi.

Alla Giunta Regionale è stata demandata, invece, la responsabilità del riparto dei contributi finanziari annuali, sentita la competente Commissione Consiliare.

Nel concludere, si avverte l'esigenza di precisare che nella stesura del d.d.l. si è tenuto conto di tutte le incongruenze, contraddizioni e controversie sorte nei decorsi anni, a seguito delle differenti leggi di settore; sicchè l'intervento regionale risulta definito in ogni suo aspetto, con la conseguente limitazione di spazi per scelte discrezionali o immotivate.

Pertanto la terza Commissione nella seduta del 28/2/90 ha approvato a maggioranza il disegno di legge in discussione che sottopone all'esame di codesto Onorevole Consesso.

Di Gioia Lillino

"NORME ORGANICHE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DI  
ATTIVITA' CULTURALI E DI MUSICA, TEATRO E CINEMA".

## FINALITA'

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle iniziative di produzione e distribuzione nei settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia, degli audiovisivi, nonché di iniziative culturali, incentivando l'espansione dei consumi di qualità, garantendo la libertà di espressione artistica e l'autonomia professionale, valorizzando le specificità della cultura pugliese.
2. La Regione, con riferimento ai settori d'intervento di cui alla presente legge ed alle materie di cui agli artt.47 e 48 del D.P.R. 24/7/77 n.616, su iniziativa propria e di enti, società e associazioni che operano nel suo territorio, può patrocinare, sostenere, realizzare convegni, seminari e ricerche di rilievo almeno regionale.
3. Le funzioni regionali e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto della normativa statale e saranno adeguati alle leggi statali di riforma, secondo quanto previsto dall'art.49 del D.P.R. 24/7/77 n.616.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta Regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, propone all'approvazione del Consiglio Regionale un Piano Triennale.
2. Il Piano Triennale indica:
  - a) gli obiettivi e le priorità dell'intervento regionale;
  - b) i criteri di attuazione;
  - c) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale della Regione;
  - d) il riparto dello stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento previste dalla presente legge.

## COMITATO DEGLI ESPERTI

1. E' istituito presso la Regione un Comitato di esperti composto da 8 membri, ~~di cui uno è il Presidente del Comitato~~ e presieduto dall'Assessore competente; svolge le funzioni di segretario un funzionario dello stesso Assessorato.
2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio Regionale tra esperti di comprovata esperienza. Va garantita la presenza di almeno un esperto per i settori della musica, danza, teatro, cinematografia e arti figurative.
3. I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili; ad essi saranno corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale.
4. Il Comitato definisce le linee e gli obiettivi per la redazione del Piano Triennale; esprime parere motivato sulla rilevanza e sulla congruità dei piani, dei programmi, dei progetti presentati alla Regione per gli interventi di cui agli artt.4, 5 e 6; nonché sulle iniziative di cui all'art.9.

## CONTRIBUTI AI COMUNI

1. La Regione, per incentivare iniziative nei settori di cui all'art.1, può assegnare contributi in favore dei Comuni pugliesi, singoli o associati, sulla base di piani comunali annuali di attività.
2. Il piano comunale deve contenere:
  - a) relazione sulle attività programmate e gli obiettivi che si intendono perseguire, nell'anno successivo;
  - b) elenco delle iniziative che si intendono gestire direttamente ed elenco distinto delle iniziative da gestire in associazione tra più Comuni;
  - c) periodo di realizzazione e costo delle singole iniziative.
3. Il piano comunale può altresì prevedere contributi in favore di enti, società o associazioni, pubbliche o private, senza fini di lucro, che intendano realizzare iniziative per le quali, entro il 30 giugno, abbiano presentato al Comune domanda di contributo con una relazione finanziaria.
4. Il piano deve essere presentato alla Regione entro il 30 settembre corredato da:
  - a) la delibera del Consiglio Comunale con un impegno di spesa pari almeno al 50% del costo complessivo delle iniziative e dei contributi previsti;

b) una relazione analitica sui fondi spesi per il piano dell'anno precedente, se realizzato col contributo finanziario della Regione, ovvero una relazione sulle iniziative realizzate e sostenute direttamente.

5. Il contributo regionale é determinato per ciascun piano comunale avendo riguardo ai suoi contenuti e non può comunque superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.

6. La Giunta Regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano Triennale, approva entro il 31 gennaio di ogni anno, un provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della Commissione Consiliare competente.

## INCENTIVI ALLA PRODUZIONE

1. La Regione può incentivare la produzione nei settori di cui alla presente legge per mezzo di:

- a) contributi;
- b) convenzioni.

Tali interventi possono essere deliberati per la realizzazione di specifici progetti di particolare valore artistico, orientati alla qualificazione professionale degli operatori ed alla fruizione del pubblico.

2. Gli incentivi alla produzione possono essere concessi ad enti, società ed associazioni, senza fini di lucro, che abbiano sede nel territorio regionale, ivi svolgano prevalentemente la propria attività, e siano dotate di autonomia organizzativa e riconosciute capacità tecnico-artistiche.

3. Le domande per la concessione degli incentivi alla produzione devono essere presentate alla Regione entro il 30 maggio e devono contenere:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, regolarmente registrati;
- b) copia autentica del certificato di vigenza degli organi, di riconoscimento ministeriale e di liberatoria ENPALS ove prescritti;

c) relazione dettagliata del progetto e relativo piano finanziario riferito solo ai costi di allestimento e/o diretti alla produzione, nonché l'indicazione delle attrezzature in dotazione.

4. Il contributo, eventualmente concesso, non potrà superare la misura del 30% dei costi considerati ammissibili e potrà essere liquidato solo all'avvenuta realizzazione del progetto produttivo. La aliquota determinata a carico della Regione sarà commisurata al conto consuntivo documentato, ove lo stesso risulti inferiore al conto preventivo.

5. Per la realizzazione di speciali progetti in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Triennale, i soggetti di cui al comma 2 possono chiedere di stipulare con la Regione apposita convenzione. Tale convenzione dovrà contenere:

- a) esatta definizione del programma;
- b) modalità e tempi di produzione;
- c) criteri di erogazione ed entità del finanziamento regionale che comunque non potrà superare il 75% dei costi considerati ammissibili;
- d) esclusione di qualsiasi intervento finanziario finalizzato da parte di altri enti pubblici.

./.

6. La Giunta Regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano Triennale, approva entro il 30 settembre di ogni anno il provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della Commissione Consiliare competente.

## TEATRI DI TRADIZIONE E ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge riferite alla attività di produzione musicale, i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali riconosciuti dal competente Ministero e operanti in Puglia presentano alla Regione entro il 30 maggio piani triennali di attività che contengono:
  - a) l'indicazione dei programmi e le forme di coordinamento che le diverse istituzioni intendono realizzare;
  - b) i piani finanziari per la realizzazione degli stessi;
  - c) le iniziative che si intendono assumere per pervenire ad una generale diffusione della cultura musicale nella Regione, secondo criteri di perequazione territoriale;
  - d) le iniziative che si intendono assumere per diffondere e valorizzare fuori regione la produzione artistica pugliese;
  - e) il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
2. la Giunta Regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano Triennale, approva entro il 30 settembre di ogni anno il provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della Commissione Consiliare competente.

1. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di promozione teatrale il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e vi aderisce.
2. La Giunta Regionale entro il 30 settembre dispone a favore dello stesso un finanziamento annuo a fronte di un piano di intervento nel teatro di prosa, rivolto a promuovere la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione di spettacoli in tutto il territorio della Puglia.
3. Per eventuali ulteriori interventi regionali a sostegno delle altre attività previste dal proprio statuto, il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese può presentare apposita istanza ai sensi della presente legge.

## MEDIATECA REGIONALE PUGLIESE

1. E' istituita la Mediateca Regionale Pugliese (M.R.P.) con la finalità di promuovere la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico-audiovisivo.
2. Tale struttura regionale é dotata delle necessarie attrezzature tecniche e può avvalersi delle altre strutture complementari esistenti nella Regione.
3. I compiti della mediateca sono i seguenti:
  - a) acquisire, conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse con precipuo riferimento a quello della Puglia;
  - b) realizzare rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, ricerche, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;
  - c) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca, emeroteca e fototeca specializzata;
  - d) redigere, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
  - e) promuovere progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di operatori per l'utilizzazione, l'uso e manutenzione dei sussidi audiovisivi in dotazione presso strutture pubbliche.

./.

4. La Regione approva un apposito regolamento che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature della mediateca.

## INIZIATIVE REGIONALI

1. La Regione promuove direttamente, anche in collaborazione con amministrazioni dello Stato, la RAI, altre Regioni, ovvero con le Università, le Amministrazioni Provinciali e le Case Editrici pugliesi, ovvero con soggetti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, la realizzazione di progetti che abbiano particolare rilevanza nel quadro degli obiettivi del Piano Triennale.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente e con l'obiettivo di finalizzare l'attività formativa dei Conservatori e dei Licei Musicali in Puglia, la Regione promuove la istituzione di un'orchestra giovanile, secondo le modalità e i criteri che saranno determinati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione.
3. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di Enti o fondazioni di cui all'art.12 C.C. che, senza ~~scopo~~ scopo di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge. \*
4. La Regione può promuovere l'istituzione, a norma dell'art.39 dei C.C., di appositi Comitati organizzatori, o, se già costituiti, può aderirvi definendo il proprio impegno finanziario,

quando si presentino particolari e non ricorrenti occasioni per manifestazioni culturali di interesse regionale.

5. Nell'ambito delle iniziative promosse direttamente, la Regione sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati che, disponendo di proprie dotazioni e di strutture organizzative di particolare rilievo, siano in grado di svolgere, rispetto all'intero territorio regionale, una funzione di diffusione, documentazione, promozione, formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore di propria competenza. L'individuazione di tali soggetti avviene esclusivamente attraverso la loro inclusione nell'ambito del Piano Triennale.

6. La Giunta Regionale compie tutti gli atti necessari relativi ai precedenti commi, salvo quelli espressamente riservati al Presidente della Regione dall'art.14 del D.P.R. 616/77, considerato il parere del Comitato degli Esperti.

ART. 10  
ABROGAZIONE

22

1. Con la presente legge sono abrogati la L.R. 25 gennaio 1975  
N.16 e i punti 2, 3 e 4 dell'art.11 L.R. 12 dicembre 1979,  
n.76.